

*Donne e processi decisionali
politici II*

*Chiara Bergonzini
Università di Ferrara
25 ottobre 2013*

LA DOMANDA DI PARTENZA

PERCHÉ LE DONNE DOVREBBERO ESSERE PIÙ NUMEROSE NELLE SEDI DECISIONALI?

Argomenti “empirici”

Argomenti “teorici”

Risposta “secca”: Perché una rappresentanza equilibrata di donne e uomini è un’esigenza di giustizia evidente di per sé
(Consiglio d’Europa, raccomandazione marzo 2003)

ARGOMENTI EMPIRICI

- Contributo specifico delle capacità e sensibilità femminili
- Utilità e vantaggi per la società nel suo insieme di una maggiore presenza femminile nelle istituzioni politiche
- Complementarietà tra i generi
- Necessità che gli interessi delle donne siano presi in considerazione
- Ridefinizione delle priorità, con l'inserimento nell'agenda politica di temi nuovi e l'elaborazione di politiche di migliore qualità, in grado di rispondere meglio alle esigenze di una società variegata

ARGOMENTO TEORICO

Ruota intorno alla **qualità della democrazia**

Lo **squilibrio di genere** nelle assemblee elettive le rende meno rappresentative delle rispettive società e costituisce quindi una **lesione dei principi democratici**.

Quindi

Il superamento dello squilibrio diventa condizione della democrazia.

PRINCIPIO DEL *GENDER MAINSTREAMING*

Strategia per cui **il perseguimento del principio di non discriminazione** non è più visto come un obiettivo da raggiungere in sé, come se fosse una specifica area di intervento (tipicamente: lavoro, parità di retribuzione), ma come **un principio che si integra in tutti i settori dell'intervento pubblico.**

Introdotta alla metà degli anni 90 a livello europeo

Commissione UE, 1996: si vincola a indirizzare tutte le politiche comunitarie verso l'obiettivo di promuovere l'eguaglianza di genere (Comunicazione "Incorporating Equal Opportunities for Women and Men into All Community Policies and Activities")

POCO DOPO... SEMPRE IN EUROPA

Trattato di Amsterdam (1997)

Artt. 2 e 3: parità di opportunità tra uomini e donne come obiettivo fondamentale dell'Unione.

Art. 141: clausola specifica che consente agli Stati di adottare politiche antidiscriminatorie a favore delle donne per ridurre il *gender gap*

Carta di Nizza (2000)

Art. 23 *Parità tra uomini e donne*

“La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”.

RACC. REC(2003)3 DEL CONSIGLIO D'EUROPA AGLI STATI MEMBRI
sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini
ai processi decisionali politici e pubblici

Nella premessa del documento si sottolinea che:

- Il funzionamento dei sistemi elettorali e quello delle istituzioni politiche, partiti politici compresi, possono generare ostacoli alla partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica;
- La partecipazione equilibrata di donne e uomini ai processi decisionali politici e pubblici è **parte integrante dei diritti della persona umana** e costituisce un **elemento di giustizia sociale** e una **condizione necessaria al migliore funzionamento di una società democratica**;
- Essa contribuirebbe non solo ad accrescere l'efficacia del processo e la qualità delle decisioni assunte, grazie ad una **nuova definizione delle priorità e alla presa in considerazione di nuove preoccupazioni**, ma anche a migliorare la qualità della vita di tutti.

Il Consiglio d'Europa raccomanda ai governi degli Stati membri:

- I. di impegnarsi a promuovere una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini **riconoscendo pubblicamente che una equa ripartizione del potere decisionale tra donne e uomini di diversa cultura ed età rafforza ed arricchisce la democrazia;**
- II. di proteggere e di promuovere la parità dei diritti politici delle donne e degli uomini, compreso il diritto di eleggibilità e la libertà di associazione;
- III. di assicurarsi che le donne e gli uomini possano esercitare individualmente il loro diritto di voto e, a tal fine, di prendere tutte le misure necessarie alla eliminazione della pratica del voto familiare;
- IV. di **rivedere la propria legislazione e le proprie prassi** al fine di assicurarsi che le strategie e le misure descritte nella presente raccomandazione siano applicate e messe in opera;
- V. **di promuovere e di incoraggiare misure particolarmente tese a stimolare e sostenere nelle donne la volontà di partecipare ai processi decisionali nella vita politica e pubblica;**
- VI. di decidere obiettivi a termine definito per giungere ad una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici;

(...)

Secondo la raccomandazione

“partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini”

significa che

la rappresentanza di ciascuno dei due sessi

nel seno di un organismo di decisione

nella vita politica o pubblica

NON DEVE ESSERE INFERIORE AL 40%.

***Indicatori suggeriti dal Consiglio d'Europa per misurare
i progressi compiuti
nel campo della decisione politica e pubblica***

- I. La percentuale delle donne e degli uomini elette/i nei parlamenti (sopranazionali/nazionali/federali/regionali) e nelle assemblee locali a seconda dei partiti politici;
- II. La percentuale delle donne e degli uomini elette/i nei parlamenti (sopranazionali/nazionali) paragonato alla percentuale dei candidati e delle candidate a seconda dei partiti politici (**tasso di successo**);
- III. La percentuale delle donne e degli uomini in seno alle delegazioni nazionali nelle assemblee i cui membri vengono designati, come l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, e nelle organizzazioni e forum internazionali;
- IV. La percentuale di donne e di uomini in seno ai governi nazionali, federali e regionali;
- V. Il numero di donne e di uomini ministri/segretari di Stato nei diversi settori (portafogli/ministeri) dei governi nazionali, federali e regionali degli Stati membri;
- VI. La percentuale di donne e di uomini alti funzionari e la loro ripartizione per settore;
- VII. La percentuale di donne e di uomini tra i giudici della suprema Corte;
- VIII. La percentuale di donne e di uomini negli organi nominati dal governo;
- IX. La percentuale di donne e di uomini negli organi direttivi dei partiti politici a livello nazionale;
- X. La percentuale di donne e di uomini membri di organizzazioni dei datori di lavoro, dei professionisti e dei lavoratori e la percentuale di donne e di uomini negli organi direttivi a livello nazionale.

COMMISSIONE EUROPEA
*Una tabella di marcia per la parità tra
donne e uomini (2006 – 2010)*

Individua **sei ambiti prioritari** dell'azione a favore della parità tra donne e uomini:

1. Realizzare una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini;
2. Favorire l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare;
3. **Promuovere la pari partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale;**
4. Eliminare la violenza basata sul genere e la tratta di esseri umani;
5. Eliminare gli stereotipi di genere nella società;
6. Promuovere la parità tra donne e uomini all'esterno dell'Ue.

TRATTATO DI LISBONA

(entrato in vigore 1° dicembre 2009)

Parità di genere come:

- Uno dei **valori fondanti dell'UE** (art. 1)
- Uno degli **obiettivi da perseguire**, insieme alla lotta contro le discriminazioni (art. 2)

COMMISSIONE EUROPEA
*Strategia quinquennale per la promozione
della parità tra uomini e donne (2010-2015)*

CINQUE PRIORITÀ

1. Economia e mercato del lavoro
2. Parità salariale
- 3. Parità nei posti di responsabilità**
4. Lotta contro la violenza di genere
5. Promozione della parità all'esterno dell'UE

...E IN ITALIA?

Quello italiano è «un sistema nel quale la maggioranza dei cittadini della Repubblica – e le donne sono la maggioranza – non ha né potere né voce essendo praticamente assente nelle sedi in cui le decisioni vengono assunte». Questa situazione di fatto costituisce «un'anomalia tanto marcata da renderne impossibile il corretto funzionamento».

Inoltre, «La sproporzione è troppo appariscente per poter essere taciuta, quando sicuramente risulta, oggi, incomprensibile; solo in passato la si poteva spiegare con il divario culturale, con l'inferiorità economica dovuta sia alle situazioni di fatto sia al sistema normativo che sottraeva alle donne la disponibilità e la gestione del proprio patrimonio [...]. Oramai viceversa i motivi dell'espulsione del genere femminile dalle sedi della politica vanno ricercati prevalentemente altrove».

Causa principale: all'ingresso nelle istituzioni di un determinato numero di donne deve necessariamente corrispondere l'espulsione dalle medesime di un corrispondente numero di uomini».

Insomma

«Nei fatti e nella storia si è creata una situazione che corrisponde ad una sorta di monopolio maschile sulla politica, sulle cariche elettive, che soltanto una normativa limitante che garantisca uno spazio al sesso escluso potrà rimuovere»

Perché

«NESSUN MONOPOLIO SI DISSOLVE DA SOLO»

[Citazioni tra virgolette: Lorenza Carlassare]

COSTITUZIONE ITALIANA



ART. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione **di sesso**, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando **di fatto** la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



ART. 48

Sono elettori tutti i cittadini, **uomini e donne**, che hanno raggiunto la maggiore età.

ART. 51, co. 1

Formulazione originaria (1948)

Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive **in condizioni di eguaglianza**, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Azioni positive

Misure specifiche diseguali destinate ad eliminare, o almeno a ridurre, le conseguenze sfavorevoli derivanti dall'appartenenza a gruppi sociali segnati da uno "svantaggio sistemico", e in particolare all'appartenenza al genere femminile.

Possono consistere **in atti singoli finalizzati alla diretta attribuzione di un vantaggio ai soggetti "deboli"** (ad esempio, quote di presenza femminile nelle assunzioni al lavoro o nelle progressioni di carriera; programmi o piani volti a rimuovere gli ostacoli di fatto all'affermazione dell'uguaglianza tra uomini e donne nel mercato del lavoro).

Italia, prima tappa

La legislazione elettorale del 1993

Per i Comuni: nelle liste nessun dei due sessi poteva essere rappresentato in misura superiore a $3/4$ o $2/3$ (a seconda che il Comune avesse più o meno di 15mila abitanti)

Per il Parlamento: nelle liste i nomi dei candidati e delle candidate dovevano essere alternati (zipper system)

Italia, seconda tappa

Corte costituzionale, sent. n. 422/1995

Demolisce tutte le norme che prevedevano in qualsiasi forma “quote” a favore delle donne nelle liste elettorali... Perché?

Cataloga le “**quote elettorali**” tra le **azioni positive** e quindi:

«se tali misure legislative, volutamente diseguali, possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le diseguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali), **non possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali. In particolare, in tema di diritto di elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell’art. 51, è quella dell’assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato**»

Il ragionamento della Corte:

Qualificazione delle norme annullate come azioni positive e non come norme antidiscriminatorie

Norme antidiscriminatorie

Dirette a garantire in modo eguale a entrambi i sessi condizioni pari.

Sono misure dirette a promuovere l'eguaglianza di *chances*.

Applicazione art. 3 Cost.

Azioni positive

Misure specifiche diseguali destinate ad eliminare, o almeno a ridurre, le conseguenze sfavorevoli derivanti dall'appartenenza a gruppi sociali segnati da uno "svantaggio sistemico", e in particolare all'appartenenza al genere femminile.

Misure rivolte a raggiungere direttamente il *risultato*



Non consentite in materia elettorale. La Corte considera le norme sulla formazione della liste come norme sull'eleggibilità, in cui vige il principio di "assoluta parità" (art. 51 Cost)

Nel frattempo cambia il quadro normativo...

Legge cost. n.2/2001

Prevede che le leggi elettorali delle Regioni speciali, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, promuovano “condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali”.

Legge cost. n. 3 del 2001

Art. 117 Cost., co. 7: “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”

Da segnalare anche la **Carta di Nizza (2000)**, art. 23 c. 2: «il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato».

Italia, terza tappa

Corte costituzionale, sent. n. 49/2003 (13 febbraio)

La Corte “salva” la legge elettorale della Valle d’Aosta, che si limitava a stabilire l’obbligo per le liste – a pena di invalidità – di comprendere «candidati di entrambi i sessi»...

Conferma in via generale l’inammissibilità delle azioni positive in materia elettorale, ma chiarisce due punti fondamentali.

1. Esclude le norme sulla formazione delle liste dalla disciplina dell’eleggibilità: «le disposizioni contestate non pongono l’appartenenza all’uno o all’altro sesso come requisito ulteriore di eleggibilità, e nemmeno di “candidabilità” dei singoli cittadini. **L’obbligo imposto dalla legge**, e la conseguente sanzione di invalidità, **concernono solo le liste e i soggetti che le presentano**».

2. Le norme sulla formazione delle liste non sono azioni positive: «la misura prevista dalla legge impugnata non può qualificarsi come una di quelle “misure legislative, volutamente diseguali”, che [...] questa Corte ha ritenuto non possano “incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali”, tra cui, in particolare, il diritto di elettorato. Non è qui prevista, infatti, alcuna misura di “disuguaglianza” allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati, o di “compensare” tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti. Non vi è, insomma, nessuna incidenza diretta sul contenuto dei diritti fondamentali dei cittadini, dell’uno o dell’altro sesso, tutti egualmente eleggibili sulla base dei soli ed eguali requisiti prescritti ».

*Nel frattempo stava cambiando ancora
il quadro normativo...*

(...e la Corte cost. ovviamente lo sapeva...)

**Legge cost. n. 1 del 2003, art. 1: aggiunge il periodo finale
all'art. 51 Cost.**

Tutti i cittadini **dell'uno o dell'altro sesso** possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. **A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.**

Italia, quarta tappa

La legge elettorale per la Campania (sulla base dell'art. 5 dello Statuto, *Valore della differenza di genere*) introduce una **disciplina completa** e soprattutto la **c.d. preferenza di genere**

FASE PRELIMINARE

Art. 10, c. 2: «in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati» (formazione delle liste)

Art. 10, c. 3: la sanzione per la lista che non rispetta la “quota” è l'inammissibilità.

Art. 10, c. 4: insiste «sulla importanza del sostegno delle candidature femminili», prevedendo che «in occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti [...], devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio» (svolgimento della campagna elettorale).

MOMENTO DELLA VOTAZIONE

Art. 4: introduce la cd. “preferenza di genere”, stabilendo che «l'elettore può esprimere [...] uno o due voti di preferenza [...]. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e una un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Italia, quinta tappa

CORTE COST. SENTENZA N. 4/2010

Conferma lo zoccolo duro della giurisprudenza costituzionale sul tema:

Sent. n. 422/1995: - generale divieto di introdurre, in materia elettorale, azioni positive
- necessità che, in ogni caso, le misure di riequilibrio della rappresentanza non incidano sulla «parità di *chances* delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale»

Ma

C'è un nuovo nuovo quadro di riferimento:

**art. 5 Statuto Campania +
nuovi artt. 117, c. 7 e 51, c. 1 Cost.**

=

quadro unitario «complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'art. 3, secondo comma, Cost.»

Quindi, dato che «i mezzi per attuare questo disegno di realizzazione della parità effettiva tra donne e uomini possono essere di diverso tipo»

LA QUESTIONE È NON PIÙ SE, MA COME

«occorre [...] chiedersi [...] e la norma censurata [...] in qualche modo prefiguri il risultato elettorale, alterando forzosamente la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima, oppure se attribuisca a candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri».

Corte cost. sent. n. 4/2010: i passaggi logici

BISOGNA CHIEDERSI:

1. LA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMPANIA IN QUALCHE MODO PREFIGURA IL RISULTATO ELETTORALE, alterando forzosamente la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima? **NO**

«è agevole osservare che, in applicazione della norma censurata, sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio maggiormente equilibrata rispetto al passato [...], ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile, o, al contrario, l'insorgere di un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile». («aleatorietà del risultato»).

2. UNO DEI DUE GENERI RISULTA AVANTAGGIATO NELLA COMPETIZIONE? NO

«la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice».

3. L'EVENTUALE ANNULLAMENTO DELLA SECONDA PREFERENZA "MONOGENERE" È LESIVA DELLA LIBERTÀ DI VOTO DELL'ELETTORE? NO

Violazione solo apparente:

- a) «non è certamente lesivo della libertà degli elettori che le leggi, di volta in volta, stabiliscano il numero delle preferenze esprimibili, in coerenza con indirizzi di politica istituzionale che possono variare nello spazio e nel tempo»;
- b) in ogni caso, quella della legge campana è una «facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali – limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali»: l'elettore può semplicemente «decidere di non avvalersi di questa ulteriore possibilità [...] e scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile».

Il seguito

ELEZIONI COMUNALI

L. 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni)

Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti, duplice misura:

- **la cd. quota di lista:** nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; peraltro, solo nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti il mancato rispetto della quota può determinare la decadenza della lista;
- **l'introduzione della cd. doppia preferenza di genere.**

Per tutti i comuni con popolazione fino a 15mila abitanti è comunque previsto che nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.

...MA LA PREFERENZA DI GENERE... FUNZIONA??

Fonte: Centro Italiano Studi Elettorali (CISE) Università LUISS
Rappresentanza femminile nei consigli comunali dei 16 capoluoghi al voto 26-27/05/2013:
confronto con le elezioni precedenti e disaggregazione territoriale

	Elezioni comunali precedenti				Elezioni comunali 2013			
	M	F	totale	%f	M	F	totale	%f
Totale	556	70	626	11,2	375	145	520	27,9
Nord	207	33	240	13,8	127	55	182	30,2
Zona Rossa	132	20	152	13,2	94	34	128	26,6
Sud	217	17	234	7,3	144	56	200	28,0

...e gli altri?

Elezioni regionali: Sicilia

Elezioni politiche nazionali:

Elezioni europee: presentata il 1 agosto 2013 una proposta di legge per l'introduzione della doppia preferenza di genere

Proposta Bruno Bossio ed altri: "Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia" (A.C. 1473)

Stato iter al 23/10/2013: da assegnare...

Parlamento europeo

fonte www.ipu.org

EUROPEAN PARLIAMENT				35.2%
Country	Seats	Women	Percentage	
Finland	13	8	61.5%	
Sweden	18	10	55.6%	
Estonia	6	3	50.0%	
Netherlands	25	12	48.0%	
Bulgaria	17	8	47.1%	
Denmark	13	6	46.2%	
France	72	32	44.4%	
Austria	17	7	41.2%	
Slovakia	13	5	38.5%	
Latvia	8	3	37.5%	
Germany	99	37	37.4%	
Belgium	22	8	36.4%	
Hungary	22	8	36.4%	
Portugal	22	8	36.4%	
Romania	33	12	36.4%	
Spain	50	18	36.0%	
Cyprus	6	2	33.3%	
Luxembourg	6	2	33.3%	
United Kingdom	72	24	33.3%	
Greece	22	7	31.8%	
Slovenia	7	2	28.6%	
Ireland	12	3	25.0%	
Lithuania	12	3	25.0%	
Italy	72	16	22.2%	
Poland	50	11	22.0%	
Czech Republic	22	4	18.2%	
Malta	5	0	0.0%	
Total:	736	259	35.2%	

World classification 01/09/2013

fonte: www.ipu.org

WORLD CLASSIFICATION									
		Elections	Seats*	Women	% W	Elections	Seats*	Women	% W
1	Rwanda	9 2008	80	45	56.3%	9 2011	26	10	38.5%
2	Andorra	4 2011	28	14	50.0%	--	--	--	--
3	Cuba	2 2013	612	299	48.9%	--	--	--	--
4	Sweden	9 2010	349	156	44.7%	--	--	--	--
5	Seychelles	9 2011	32	14	43.8%	--	--	--	--
6	Senegal	7 2012	150	64	42.7%				
7	Finland	4 2011	200	85	42.5%	--	--	--	--
8	South Africa ¹	4 2009	400	169	42.3%	4 2009	53	17	32.1%
9	Nicaragua	11 2011	92	37	40.2%	--	--	--	--
10	Iceland	4 2013	63	25	39.7%	--	--	--	--
11	Norway	9 2009	169	67	39.6%	--	--	--	--
12	Mozambique	10 2009	250	90	39.2%	--	--	--	--
13	Denmark	9 2011	179	70	39.1%	--	--	--	--
14	Ecuador	2 2013	137	53	38.7%	--	--	--	--
"	Netherlands	9 2012	150	58	38.7%	5 2011	75	27	36.0%
15	Costa Rica	2 2010	57	22	38.6%	--	--	--	--
16	Timor-Leste	7 2012	65	25	38.5%	--	--	--	--
17	Belgium	6 2010	150	57	38.0%	6 2010	71	29	40.8%
18	Argentina	10 2011	257	96	37.4%	10 2011	72	28	38.9%
19	Mexico	7 2012	500	184	36.8%	7 2012	128	42	32.8%
20	Spain	11 2011	350	126	36.0%	11 2011	266	91	34.2%
"	United Republic of Tanzania	10 2010	350	126	36.0%	--	--	--	--
21	Uganda	2 2011	386	135	35.0%	--	--	--	--
22	Angola	8 2012	220	75	34.1%	--	--	--	--
"	The F.Y.R. of Macedonia	6 2011	123	42	34.1%	--	--	--	--
23	Grenada	2 2013	15	5	33.3%	3 2013	13	2	15.4%
24	Nepal	4 2000	594	197	33.2%	--	--	--	--
"	Serbia	5 2012	250	83	33.2%	--	--	--	--
25	Germany	9 2009	620	204	32.9%	N.A.	69	19	27.5%
26	New Zealand	11 2011	121	39	32.2%	--	--	--	--
"	Slovenia	12 2011	90	29	32.2%	11 2012	40	3	7.5%
27	Algeria	5 2012	462	146	31.6%	12 2012	142	10	7.0%
28	Zimbabwe	7 2013	270	85	31.5%	7 2013	80	38	47.5%
29	Italy	2 2013	630	198	31.4%	2 2013	317	92	29.0%
30	Guyana	11 2011	67	21	31.3%	--	--	--	--

World classification – Archivio

fonte www.ipu.org

XIII legislatura (dal 09/05/1996 - al 29/05/2001)
al 01/01/1997: 43° posto

XIV legislatura (dal 30/05/2001 - al 27/04/2006)
al 28/06/2001: 68° posto

XV legislatura (dal 28/04/2006 - al 28/04/2008)
al 31/05/2006: 60° posto

XVI legislatura (dal 29/04/2008 - al 14/03/2013)
al 31/05/2008: 52° posto

XVII legislatura (in corso)
al 01/09/2013: 29° posto **?????**

Miracolo? No, decisione autonoma dei partiti

...Che sia un problema culturale???

Donne Primo Ministro nell'UE - Anno di assunzione della carica

1979	Regno Unito
1979	Portogallo
1990	Lituania
1991	Francia
1992	Polonia
1994	Bulgaria
1999	Lituania
2003	Finlandia
2005	Germania

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

In generale:

G. Brunelli, *Donne e politica*, Il Mulino 2006

G. Brunelli, *Costituzione, donne e politica*, in A. Pugiotto (a cura di), *Per una consapevole cultura costituzionale*, Jovene 2013

M. Marcucci – M. I. Vangelisti, *L'evoluzione della normativa di genere in Italia e in Europa*, giugno 2013 in http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2

Sulla sent. Corte cost. n. 4/2010:

C. Bergonzini, *La “preferenza di genere” nella legge elettorale della Campania*, in *Studium Iuris* n. 9/2010

Osservatori web

www.ipu.org

www.cise.luiss.it/cise/